

(N. 168)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del codice di procedura civile.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice di procedura civile vigente ha attratto nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che leggi anteriori avevano devoluto ad appositi organi giurisdizionali speciali (commissioni di prima istanza, commissioni compartimentali arbitrali, commissioni centrali).

Tuttavia l'articolo 230 delle disposizioni transitorie del predetto codice stabilì che i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice stesso, relativi a tali materie, continuavano ad essere regolati dalle leggi precedenti fino alla loro definizione. Conseguentemente le predette Commissioni sono rimaste in vita per l'espletamento dei giudizi che erano in corso alla data del 21 aprile 1942.

Ora il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha fatto presente che il funzionamento di tali organi giurisdizionali speciali, conservati in via del tutto transitoria, non ha corrisposto alle esigenze di rapidità processuale, che ne avevano consigliato la temporanea conservazione e in considerazione di ciò, oltre che del limitato numero dei giudizi ancora pendenti, ha proposto che anche questi vengano devoluti alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, si attribuisce alla competenza del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni agricoli, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile (articolo 1) e si provvede di conseguenza a regolare la rias-

sunzione dei giudizi davanti il tribunale o la Corte suprema di cassazione, secondo che i giudizi si trovino attualmente pendenti presso le Commissioni di prima istanza ovvero presso le Commissioni centrali, le quali, come è noto, sono chiamate a decidere soltanto su questioni di diritto (articoli 2 e 3).

Il disegno di legge contiene due norme di carattere transitorio (articoli 4 e 5). Con la prima si stabilisce che le decisioni delle Commissioni di prima istanza, rispetto alle quali, alla data d'entrata in vigore della nuova legge, non sia ancora decorso il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione. La norma è ovvia, giacchè, sopprimendosi le Commissioni centrali che giudicavano soltanto del diritto,

non resta che ammettere il normale ricorso per cassazione. Se la notificazione della decisione sia avvenuta alla data d'entrata in vigore della nuova legge, il termine per il ricorso per cassazione decorrerà da tale data.

Con l'altra norma transitoria si regola il rinvio della causa da parte della Corte di cassazione, nel caso che questa accolga il ricorso avverso una decisione di una commissione di prima istanza. È chiaro che la causa non può essere rinviata alle commissioni arbitrali, che, come si è detto, vengono soppresse. La causa sarà quindi rinviata al giudice ordinario competente in primo grado, che in sede di rinvio pronunzierà con sentenza non soggetta ad appello.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 2.

I giudizi per le controversie indicate nell'articolo precedente, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni di prima istanza e le Commissioni compartimentali arbitrali, possono essere riassunti davanti il tribunale competente a cura della parte più diligente con atto notificato all'altra parte, che deve contenere:

1° l'indicazione del tribunale davanti al quale si deve comparire;

2° il nome delle parti;

3° il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4° l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice di procedura civile.

Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione trasmette il fascicolo degli atti del procedimento alla cancelleria del tribunale.

Se la riassunzione del giudizio davanti il tribunale non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione si estingue.

Art. 3.

I giudizi per le controversie indicate nell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni centrali, possono essere riassunti davanti la Corte suprema di cassazione a cura della parte più diligente con ricorso, diretto alla Corte, sottoscritto a norma dell'articolo 365 del Codice di procedura civile e notificato all'altra parte, che deve contenere:

1° l'indicazione delle parti;

2° l'indicazione della decisione impugnata;

3° il richiamo del ricorso alla Commissione centrale.

Il ricorso riassuntivo deve essere depositato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione, a pena d'improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione, insieme alla procura speciale, se questa è conferita con atto separato, e alla richiesta di trasmissione di cui al comma successivo.

Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione centrale trasmette la decisione impugnata, il ricorso contro la medesima e gli atti del procedimento alla cancelleria della Corte suprema di cassazione. Tale richiesta è restituita dalla segreteria al richiedente munita di visto per essere depositata insieme al ricorso riassuntivo.

Se la riassunzione del giudizio davanti la Corte suprema di cassazione non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione centrale si estingue.

Art. 4.

Le decisioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state pronunziate sulle controversie indicate nell'articolo 1 dalle Commissioni di prima istanza e dalle Commissioni compartimentali arbitrali e rispetto alle quali non sia ancora decorso, alla data predetta, il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione in conformità alle norme del codice di procedura civile. Se alla data di entrata in vigore della presente legge la decisione sia stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla data predetta.

Art. 5.

La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi previste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio non è soggetta ad appello.